



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

**Delibera n. 49**

**Seduta del 19 dicembre 2024**

### CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

**Oggetto: Art. 4, 5 e 14 della Direttiva 2007/60/CE - “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni” ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni. Presa d’atto dello stato di avanzamento del primo aggiornamento della Valutazione preliminare.**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO**, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di*

*personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;*

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*”;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

**VISTO** l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare il comma 1 lettera d), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell’Appennino centrale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;

**VISTO** l’art. 65 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale*”, ai sensi del quale “*il piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*”;

**VISTO** l’art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di adozione e approvazione dei piani di bacino;

**VISTO** l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che al comma 11 prevede che “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*” nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

**VISTA** la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e in particolare gli art. 4, 5 e 12;

**VISTO** il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, in seguito anche solo PGRA, del distretto idrografico dell’Appennino centrale, approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 8 febbraio 2023;

**VISTO** l'art. 14 della direttiva alluvioni che al comma 3 prevede che *“Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”* e a tal fine al comma 1 stabilisce che *“entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni”* sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

**VISTO** l'art. 4 della direttiva alluvioni che richiede agli Stati Membri di effettuare la Valutazione Preliminare del Rischio per ciascun distretto idrografico o Unità di Gestione (in seguito anche Unit of Management – UoM) e prevede che la Valutazione Preliminare del Rischio sia effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali, sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni; a tal fine, lo stesso articolo prevede che la Valutazione Preliminare del Rischio comprenda almeno i seguenti elementi: *“a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio; b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto; c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative”* e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri *“d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni”*;

**VISTO** l'art. 5 della direttiva alluvioni che attribuisce agli Stati membri il compito di individuare, per ciascun distretto o UoM, le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi;

**DATO ATTO CHE**, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE il prossimo riesame e aggiornamento dei PGRI è previsto a dicembre 2027 e che pertanto il processo di revisione deve essere avviato entro dicembre 2024, ovvero 3 anni prima dell'adozione degli aggiornamenti del piano, con il riesame e l'aggiornamento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni e l'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni ai sensi dei sopra citati articoli 4 e 5 della direttiva 2007/60/CE;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dei sopra citati articoli, la valutazione preliminare del rischio è effettuata, sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, per identificare le aree a potenziale rischio significativo di alluvione tenendo, altresì, conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni;

**VISTO** l'art. 15 della Direttiva Alluvioni, che prevede che *“Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (...) nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, dell'articolo 4, paragrafo 4 (...) (comma 1); “Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai*

sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4 (...)" (comma 2);

**DATO ATTO** che gli adempimenti espressamente previsti dagli articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE, sono funzionali e propedeutici all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei relativi programmi di misure;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015 recante "*Indirizzi operativi del 24 febbraio 2015 per la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 e in particolare il paragrafo 8 "*Catalogo degli eventi alluvionali*", che prevede che "*il Dipartimento della protezione civile mette a disposizione una piattaforma informatica [FloodCat] sulla quale saranno caricati e visualizzati i dati validati resi disponibili dalle regioni e dalle altre autorità competenti, nonché sarà possibile permettere anche l'attività di inserimento, validazione e visualizzazione di nuove informazioni relative agli eventi storici di alluvioni che saranno messi a disposizione della Commissione europea. Le modalità di alimentazione saranno definite da specifiche intese tra le varie strutture regionali competenti e le autorità di distretto. Tutti i dati raccolti sono archiviati in un database centrale progettato secondo le indicazioni del documento "Technical support in relation to the implementation of the Floods Directive (2007/60/ec) a user guide to the floods reporting schemas"*";

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. 0033428 del 27.06.2024, con la quale si richiedeva a tutte le regioni di completare le attività di compilazione e validazione dei dati delle alluvioni del passato sulla piattaforma FloodCat entro il mese di ottobre 2024, al fine di consentire alle Autorità di bacino di rispettare le tempistiche previste dalla direttiva alluvioni;

**VISTA ALTRESÌ** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle acque prot. n. 214297 del 22.11.2024 nella quale si comunica che "*in considerazione delle informazioni pervenute da ISPRA, emerse nel corso delle riunioni dei gruppi di lavoro WG DIS - Data and Information Sharing della CIS e Working Group Flood sul reporting delle Direttive "Acque" ed "Alluvioni", considerata l'indisponibilità, ad oggi, delle versioni definitive dei database e la complessità delle strutture relazionali degli stessi per le attività di reporting di entrambe le Direttive, la Commissione ha dovuto convenire sull'impossibilità di chiudere il reporting stesso entro marzo 2025 e sulla necessità di una proroga di tale termine. Nel contempo ha ritenuto, tuttavia, necessario, per rispettare la scadenza di dicembre 2024, predisporre comunque lo stato di avanzamento del primo aggiornamento della valutazione preliminare del rischio*";

**VISTA** la relazione predisposta secondo lo schema fornito dall'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 49/2010, contenente lo stato di avanzamento del primo aggiornamento della valutazione preliminare del rischio e dell'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni;

**RITENUTO** di prendere atto dello stato di avanzamento del primo aggiornamento della valutazione preliminare del rischio e dell'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni, riportato nella sopra citata relazione, allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE**, nelle more della finalizzazione dell'attività di reporting, i Segretari generali delle Autorità di bacino sono delegati a provvedere all'aggiornamento definitivo della valutazione preliminare del rischio e dell'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni, sulla base di eventuali ulteriori informazioni acquisite e/o rese disponibili attraverso il caricamento da parte delle regioni sulla piattaforma FloodCat, in attuazione del paragrafo 8 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015;

**RITENUTO, QUINDI**, di fissare al 31 gennaio 2025 il termine entro cui le regioni devono completare gli adempimenti di cui al paragrafo 8 della sopra citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche comunitarie, di cui alla Direttiva Alluvioni, per il III ciclo di gestione;

**VISTO** il verbale della seduta del 19 dicembre 2024 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

### **DELIBERA**

**ARTICOLO 1** – Si prende atto dello stato di avanzamento del primo aggiornamento della valutazione preliminare del rischio e dell’individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni, contenuto nella relazione predisposta ai sensi degli artt. 4, 5 e 14 della direttiva alluvioni, dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

**ARTICOLO 2** - Si delega il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale a provvedere all’aggiornamento definitivo della valutazione preliminare del rischio e dell’individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni, sulla base di eventuali ulteriori informazioni acquisite e/o rese disponibili attraverso il caricamento da parte delle regioni sulla piattaforma FloodCat, in attuazione del paragrafo 8 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2015.

**ARTICOLO 3** – Si incarica il citato Segretario generale di assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, garantendo l’attuazione di quanto previsto all’art. 15 della direttiva alluvioni.

Roma, 19 dicembre 2024

**IL PRESIDENTE**

Il Viceministro

(On. Vannia Gava)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Prof. ing. Marco Casini)